

INFORMAZIONI GENERALI SULLA DIRETTIVA 2004/108/CE RELATIVA ALLA COMPATIBILITÀ ELETTRROMAGNETICA (CEM)

Prescrizioni per l'immissione di apparecchiature sul mercato

Informazioni di carattere generale

La Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ha abrogato la direttiva 89/336/CEE in data 20 luglio 2007.

In applicazione dell'articolo 15 della nuova direttiva CEM 2004/108/CE un prodotto non modificato poteva ancora essere immesso sul mercato fino al 20 luglio 2009 a condizione che fosse conforme ai requisiti essenziali della direttiva 89/336/CEE e che il primo articolo fosse immesso sul mercato prima del 20 luglio 2007.

Definizioni

1. Ai fini della direttiva in questione si intende per:
 - a) "apparecchiatura" ogni apparecchio o impianto fisso;
 - b) "apparecchio" ogni dispositivo finito, o combinazione di dispositivi finiti, commercializzato come unità funzionale indipendente, destinato all'utente finale e che può generare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
 - c) "impianto fisso" una combinazione particolare di apparecchi di vario tipo ed eventualmente di altri dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati ad essere utilizzati in modo permanente in un luogo prestabilito;
 - d) "fabbricante" una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
 - e) "immissione sul mercato" la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
 - f) "messa a disposizione sul mercato" la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

2. Ai fini della direttiva sono considerati apparecchi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):
 - a) i "componenti" o "sottoinsiemi" destinati ad essere integrati in un apparecchio dall'utente finale e che possono generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni;
 - b) gli "impianti mobili", definiti come una combinazione di apparecchi ed eventualmente altri dispositivi destinata ad essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse.

Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato e/o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti.

Link e informazioni utili sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

- Commissione europea: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm
- Guida per la direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf
- Norme armonizzate pubblicate in materia di compatibilità elettromagnetica: <http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/emc.html>
- Organismi notificati collegati alla direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=129141&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999
- Elenco dei punti di contatto CEM: http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/contactpoints.htm

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa alla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Guida rapida sugli obblighi relativi all'immissione sul mercato di apparecchiature a norma della direttiva CEM

		Apparecchio Impianto fisso	Prescrizioni amministrative per l'immissione di apparecchiature sul mercato	Dove?					Osservazioni
				Apparecchiatura	Istruzioni per l'uso	Imballaggio	Indicazioni precedenti acquisto	Offerte Internet	
Marcatura e informazioni	Identificazione del prodotto	ž	Ogni apparecchio è identificato dal tipo, dal lotto, dal numero di serie o da qualsiasi altra informazione che ne permette l'identificazione. (Art. 9, par.1, della direttiva CEM)	ž	<	<			
			Ad ogni apparecchio è unito il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se questi non è stabilito nella Comunità, il nome e l'indirizzo del suo mandatario o della persona nella Comunità responsabile dell'immissione dell'apparecchio sul mercato della Comunità. (Art. 9, par. 2, della direttiva CEM)	.	.	.			Nome del fabbricante sull'apparecchio, indirizzo completo nelle istruzioni per l'uso
	Marcatura CE	ž	Gli apparecchi la cui conformità alla presente direttiva è stata stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 7 recano la marcatura "CE" attestante tale conformità. L'apposizione della marcatura "CE" è compito del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità.	ž	<	<		<	CE
			Se le caratteristiche dell'apparecchio non consentono o non giustificano l'apposizione della marcatura "CE", questa deve essere apposta nelle istruzioni per l'uso e/o sull'imballaggio.		.	.			Altezza minima: 5 mm
	Istruzioni per l'uso	ž	Il fabbricante fornisce informazioni sulle precauzioni specifiche da adottare nell'assemblaggio, l'installazione, la manutenzione o l'uso dell'apparecchio. (Art. 9, par. 3, della direttiva CEM)		ž				Informazioni sull'uso previsto nelle istruzioni per l'uso
	Restrizioni d'uso	ž	Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti in materia di protezione non sia assicurata nelle zone residenziali, questa restrizione d'uso è chiaramente indicata, se del caso anche sull'imballaggio. (Art. 9, par. 4, della direttiva CEM)			<	ž	ž	L'utente deve poter prendere conoscenza delle eventuali restrizioni prima dell'acquisto
	Istruzioni per l'uso	ž	Le informazioni richieste per consentire l'impiego conforme all'uso cui l'apparecchio è destinato figurano nelle istruzioni accluse all'apparecchio. (Art. 9, par. 5, della direttiva CEM)		ž				Istruzioni per l'uso in tutte le lingue della regione in cui il prodotto è destinato ad essere commercializzato (vedi anche la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti)
Lingua	ž	Per garantire il rispetto dell'uso previsto e dei requisiti essenziali della direttiva CEM si raccomanda di utilizzare le lingue ufficiali della regione in cui l'apparecchiatura è immessa sul mercato (tutte le lingue nelle regioni multilingue). È necessario tenere conto delle disposizioni nazionali.		<	<	<	<		
Immissione sul mercato e/o messa in servizio	ž	ž	Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché le apparecchiature siano immesse sul mercato e/o messe in servizio soltanto se sono conformi alle prescrizioni della direttiva quando sono installate, mantenute ed utilizzate correttamente ai fini previsti.						
	ž		Gli apparecchi possono essere immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 della direttiva CEM.						
	ž		Agli apparecchi destinati ad essere integrati in un impianto fisso determinato e non altrimenti disponibili in commercio si applicano requisiti speciali (limitati). Per tali apparecchi, la documentazione d'accompagnamento identifica l'impianto fisso e le relative caratteristiche di compatibilità elettromagnetica e indica le precauzioni da prendere per l'integrazione dell'apparecchio nell'impianto fisso al fine di non pregiudicare la conformità dell'impianto specificato. La documentazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.						
		ž	Gli impianti fissi sono installati secondo le regole dell'ingegneria industriale e le indicazioni sull'uso cui i loro componenti sono destinati, al fine di soddisfare i requisiti in materia di protezione. Questo deve essere attestato da una documentazione disponibile, su richiesta, per le autorità nazionali.						
Procedura di valutazione della conformità	ž		Conformemente all'articolo 7 e agli allegati I, II, III e IV della direttiva CEM deve essere realizzata una procedura per la valutazione della conformità degli apparecchi e i requisiti essenziali devono essere soddisfatti.						
	ž		Conformemente all'articolo 7 e agli allegati II e IV della direttiva CEM il fabbricante deve costituire una documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti essenziali (vedi punto 4 dell'allegato II). Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.						
	ž		Conformemente all'articolo 7 e all'allegato II, punto 5, della direttiva CEM il fabbricante redige una dichiarazione di conformità (secondo le prescrizioni che seguono). Il fabbricante o il suo mandatario nella Comunità tengono la dichiarazione di conformità CE a disposizione delle autorità competenti per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione degli ultimi apparecchi del tipo in questione.						
Dichiarazione di Conformità (DC)	ž		1. Riferimento alla direttiva 2004/108/CE, 2. Identificazione dell'apparecchio interessato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, 3. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, nome e indirizzo del suo mandatario nella Comunità, 4. Riferimento datato alle specifiche sulla base delle quali è dichiarata la conformità, per garantire la conformità dell'apparecchio alle disposizioni della direttiva, 5. Data della dichiarazione, 6. Generalità e firma della persona autorizzata ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario					È allegato un esempio di DC in base alla norma ISO/IEC 17050-1:2004	

*Esempio di dichiarazione di conformità
(conformemente alla EN ISO/IEC 17050-1:2004)
per i prodotti cui si applica la direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica*

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DC)

Nome e indirizzo del fabbricante e,
se del caso,
del suo mandatario nella Comunità:

Oggetto della dichiarazione:
(tipo, lotto, numero di serie
o altre informazioni)

Il prodotto suddetto soddisfa i requisiti essenziali specificati nella direttiva 2004/108/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Il prodotto suddetto oggetto della dichiarazione è conforme ai requisiti delle seguenti specifiche:

Documenti-n.:	Titolo:	Edizione/Data di pubblicazione
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Informazioni aggiuntive:

(Data di emissione della DC)

(Nome e firma del responsabile)

Note relative all'esempio di dichiarazione di conformità
(EN ISO/IEC 17050-1:2004)

Le seguenti note vi informano, secondo le raccomandazioni del gruppo ADCO EMC, sulla maniera corretta di compilare il modello di dichiarazione di conformità (EN 17050-1:2004):

j Il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, il nome e l'indirizzo del suo mandatario nella Comunità devono essere specificati in maniera inequivocabile. In caso di organizzazioni di grandi dimensioni, può essere necessario precisare i gruppi operativi o i dipartimenti interessati.

k L'oggetto deve essere descritto in maniera inequivocabile cosicché la dichiarazione di conformità vi possa essere associata. Per essere identificato il prodotto deve essere designato mediante uno dei seguenti elementi:

- ∅ tipo
- ∅ lotto
- ∅ numero di serie o altre informazioni

L'autorità di sorveglianza del mercato può accettare almeno uno dei suddetti mezzi di identificazione, ma qualora faccia riferimento solamente ad uno di essi il fabbricante deve tenere presente che, in caso di provvedimenti adottati contro i suoi prodotti, tutti i prodotti contraddistinti da tale mezzo di identificazione ne saranno oggetto (ad es. tutte le apparecchiature di un certo tipo verranno vietate se non sarà indicato alcun numero di serie).

l I documenti contenenti i requisiti soddisfatti devono essere elencati con i numeri di identificazione, i titoli e le date di emissione.

m Se non sono state utilizzate norme europee armonizzate o se sono state utilizzate solo parzialmente, occorre inserire un riferimento alla documentazione tecnica del fabbricante e un riferimento a qualsiasi norma o specifica identificabile non armonizzata che è stata utilizzata.

n Occorre indicare la data e il luogo di emissione della dichiarazione di conformità.

È necessario indicare il nome completo e la funzione della/e persona/e autorizzata/e dalla direzione della società di emissione a firmare in suo nome (fabbricante/mandatario). Il numero di firme, o equivalenti, corrisponderà al minimo determinato dalla forma giuridica della società di emissione.